

# STATUTO

## DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

### "IL SOLE DEL CORTILE"

#### ART. 1 – (Denominazione – sede - durata)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:  
<< IL SOLE DEL CORTILE >>  
con sede in via Casa Petretta 49, nel Comune di Santo Stefano del Sole (AV).
2. La durata dell'associazione è illimitata.  
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

#### ART. 2 - (Valori e scopi)

1. La **famiglia** e ogni persona hanno delle ricchezze e delle potenzialità intrinseche che, se ricercate, comprese, elaborate ed espresse, diventano un potenziale di realizzazione in termini di felicità per sé e di disponibilità umana e sociale verso gli altri. Le famiglie e i singoli, pur avendo una propria identità, autonomia, sovranità e responsabilità individuale, possono sperimentare un vicinato ispirato ai comuni valori attraverso la costituzione di una "**Comunità di famiglie**".
2. La comunità valorizza le capacità, le competenze, le attitudini, le passioni di tutti gli aderenti al fine di rendere la stessa centro e fulcro della realizzazione personale e familiare. La comunità è lo strumento con cui le persone possono realizzare le proprie aspirazioni profonde in un contesto di valorizzazione dei diversi talenti.
3. L'associazione (di seguito chiamata anche "Comunità" o "Comunità di famiglie") è caratterizzata dai seguenti valori:
  - a. Il **vicinato solidale** consente l'accompagnamento tra persone e tra famiglie, come reciproco sostegno, come stile e cultura per essere se stessi, nel segno del bisogno dell'altro come elemento imprescindibile per la realizzazione di sé;
  - b. La **tenerezza** che caratterizza i rapporti in famiglia e che esprime l'amore materno/paterno di Dio per l'uomo.
  - c. L'**accoglienza** come esperienza concreta di condivisione per sostenere il cammino di persone momentaneamente in situazioni di fragilità.
  - d. L'**apertura**, all'interno della famiglia e verso l'esterno, intesa non solo come accoglienza ma anche come attenzione a favorire forme e momenti di socializzazione.
  - e. La **sobrietà**, necessaria a ricercare la felicità nella semplicità, sia nelle relazioni materiali che in quelle spirituali, nella mitezza dei rapporti tra le persone e nel rispetto dell'utilizzo delle risorse naturali, in un quadro di sostenibilità sul piano sociale ed ambientale.
  - f. La **condivisione** come strumento per comunicare le proprie esperienze di vita, come impegno a distinguere senza dividere e unire senza confondere, come capacità di mettere a disposizione di altri i propri beni materiali.
4. L'associazione svolge attività prevalentemente nei seguenti ambiti: sociale, tutela e valorizzazione dell'ambiente e culturale.
5. Le finalità che si propone sono in particolare:
  - a) promuovere la realizzazione e la valorizzazione della comunità di famiglie
  - b) promuovere il vicinato solidale come alternativa ai modelli presenti nella società attuale
  - c) promuovere una cultura della solidarietà e del servizio che abbia al centro la famiglia
  - d) diffondere la cultura dell'accoglienza
  - e) promuovere la cultura della condivisione e della sobrietà

- f) favorire stili di vita rispettosi dell'ambiente e del creato
  - g) promuovere la cultura della bellezza attraverso le varie espressioni dell'arte (musica, teatro, etc.)
  - h) promuovere l'inclusione sociale delle fasce più deboli
6. Per il conseguimento degli scopi indicati in precedenza l'associazione svolge le seguenti attività:
    - a) Sostenere e incentivare il vivere comunitario delle famiglie
    - b) Ospitalità temporanee di persone con difficoltà quali ad esempio minori, anziani, donne con figli, portatori di handicap, immigrati, ecc
    - c) Sensibilizzare famiglie e persone a sostenere la comunità e a collaborare alla realizzazione di iniziative sul territorio
    - d) Coinvolgimento della realtà locale quale la comunità civile e quella ecclesiali nel farsi carico delle situazioni di emarginazione
    - e) Collaborare con Comuni e/o Servizi Sociali preposti alla gestione dei servizi pubblici nell'area dei servizi sociali (come ad esempio l'affido familiare di minori)
    - f) Collaborare con la Chiesa Locale anche attraverso la parrocchia e/o enti ecclesiastici, Caritas Diocesana/Parrocchiali, associazioni e/o movimenti al fine di creare sinergie per la realizzazione di progetti inerenti lo scopo dell'associazione
    - g) Organizzare manifestazioni, convegni, ed ogni altro tipo di eventi in grado di favorire la diffusione degli scopi associativi e/o la socializzazione
    - h) Realizzare iniziative in grado di favorire il riciclo e il riuso di materiali e/o prodotti usati anche attraverso internet
    - i) Organizzazione di attività socio-ricreative rivolte a famiglie, giovani, anziani e bambini
    - j) Altre attività in linea con gli scopi sociali deliberati dall'Assemblea
  7. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
  8. L'associazione può stringere accordi con terze parti per la realizzazione di progetti coerenti con gli scopi sociali.
  9. L'associazione non ha scopo di lucro.
  10. L'associazione può svolgere attività economica di natura commerciale, artigianale o agricola.
  11. Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
  12. È obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

### **ART. 3 - (Soci)**

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea.  
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 4 categorie di soci:
  - fondatori** (coloro che hanno costituito l'Associazione)
  - ordinari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
  - sostenitori** (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
  - onorari** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
5. L'Associazione svolge la propria attività grazie alla collaborazione o prestazione di lavoro volontaria e gratuita degli associati.
6. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

#### **ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)**

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

#### **ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)**

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.  
E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

#### **ART. 6 - (Organi sociali)**

1. Gli organi dell'associazione sono:  
Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

#### **ART. 7 - (Assemblea)**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (forme alternative digitali) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)**

1. L'assemblea deve: approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

#### **ART. 9 - (Validità Assemblee)**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei  $\frac{3}{4}$  dei soci e con decisione deliberata a  $\frac{2}{3}$  dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con la presenza dei  $\frac{3}{4}$  dei soci e col voto favorevole dei  $\frac{2}{3}$  dei soci.

#### **ART. 10 - (Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario nominato all'uopo e sottoscritto anche dal presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ART. 11 - (Consiglio direttivo)**

1. Il consiglio direttivo è composto da 3 o 5 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. In sede di rinnovo delle cariche sociali l'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
5. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea), il Vice Presidente e il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

#### **ART. 12 - (Presidente)**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

#### **ART. 13 - (Risorse economiche)**

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
  - quote e contributi degli associati;
  - eredità, donazioni e legati;
  - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
  - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - iniziative promozionali;
  - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. E' istituita una cassa comune in cui confluiscono tutte le entrate di cui al punto precedente. Inoltre fanno parte di essa i beni mobili e immobili acquistati con gli introiti di cui sopra. Rientrano in esso anche i beni di proprietà degli aderenti dati in comodato d'uso all'Associazione.

#### **ART. 14 - (Bilancio e rendiconto economico-finanziario)**

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 di aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative. Il Consiglio predispose il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative a un anno e l'Assemblea ordinaria lo approva entro il 30 Aprile; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione 20 giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

2. L'Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare ogni tipo di entrata. In materia di finanziamenti, si prevede che l'Associazione può riceverne a diverso titolo, sia che si tratti di donazioni, eredità, contributi statali o provenienti dall'Unione europea, mentre altre entrate possono derivare dalla prestazione della propria attività o dall'erogazione di servizi convenzionati, o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento. Di ogni entrata deve essere registrata e conservata per 3 anni una documentazione scritta. Ulteriori risorse economiche possono derivare da attività commerciali nei confronti di soci o terzi, purché finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati dall'Ente nello statuto.

#### **ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire solo a seguito della consultazione dei soci fondatori.
3. Il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 16 - (Disposizioni finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_